

STRALCIO DAL PROGETTO DI ISTITUTO

12. La valutazione degli studenti

12.1 Significato della valutazione

La valutazione è parte integrante del processo d'insegnamento-apprendimento e ha come finalità primaria quella di accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l'intero percorso formativo, al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti. Essa svolge una funzione regolativa dei processi d'insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità della didattica, promuove l'autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza degli obiettivi raggiunti e delle proprie capacità e garantisce alla famiglia adeguate informazioni sui risultati ottenuti. La valutazione ha inoltre la funzione di certificare gli esiti del percorso scolastico, l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato.

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

Ogni studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Il liceo garantisce adeguata informazione alle famiglie in merito agli esiti delle verifiche e al percorso di apprendimento degli studenti.

La valutazione ha principalmente un valore formativo: tiene conto non solo dei risultati oggettivi conseguiti nella verifica delle competenze, ma anche dei processi positivi di cambiamento che lo studente ha saputo attivare grazie alla relazione educativa. La valutazione è tanto più efficace quanto più il rapporto docente-studente è improntato a trasparenza, rispetto, collaborazione.

Al fine di realizzare un processo di sempre maggior coerenza, efficacia e armonizzazione delle valutazioni, il collegio dei docenti è impegnato a monitorare costantemente le modalità e gli strumenti di cui al presente capitolo e a proporre eventuali modifiche e/o integrazioni.

12.2 Valutazione in itinere e prove di verifica

La valutazione in itinere è operata dal docente durante le ore di lezione, tenendo conto della situazione di partenza degli studenti e degli obiettivi specifici del percorso didattico effettuato. Attraverso prove di verifica che possono essere di diversa tipologia (orali, scritte, grafiche, pratiche) il docente valuta periodicamente i livelli di maturazione-apprendimento degli studenti ed esprime tali valutazioni con l'assegnazione di un voto sul registro personale.

Nel corso di ciascun quadrimestre, è garantita ad ogni studente l'assegnazione di un numero minimo di valutazioni in itinere secondo gli accordi di dipartimento formalizzati nella seguente tabella:

DISCIPLINA	NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI A QUADRIMESTRE	TIPOLOGIA DI VALUTAZIONI (specificare quante orali, scritte, ecc.)
LINGUA ITALIANA	3	1 orale e 2 scritti
STO/GEO BIENNIO	2	almeno 1 orale
INGLESE	3	1 orale e 2 scritti
TEDESCO	3 biennio / 2 triennio	almeno 1 orale
SPAGNOLO	3 biennio / 2 triennio	almeno 1 orale
MATEMATICA	3	1 orale 2 scritti
SCIENZE MOTORIE	2	esercitazioni pratiche
SCIENZE	2 scientifico / 3 sc. applicate	almeno 1 orale
RELIGIONE	2	almeno 1 orale
LATINO	3	1 orale e 2 scritti
STORIA TRIENNIO	2	almeno 1 orale
FILOSOFIA	2	almeno 1 orale
FISICA BIENNIO	2	orali o scritte o pratiche
FISICA TRIENNIO	3	1 orale e 2 scritti
DISEGNO/ARTE	3	almeno 1 orale
INFORMATICA	2	orali o scritte o pratiche
DIRITTO/ECONOMIA	2	almeno 1 orale

La valutazione si fonda sui dati raccolti attraverso diverse tipologie di prove orali, scritte, grafiche, pratiche che hanno lo scopo di rilevare le abilità, le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti.

I docenti approntano le prove scritte nella consapevolezza che:

- le richieste devono essere chiare ed esplicite;
- i contenuti devono essere coerenti con il piano di studi e devono essere stati preventivamente trattati in classe;
- la programmazione delle prove deve essere effettuata e comunicata agli studenti con almeno due giorni di anticipo; indicazione va data nel registro di classe, in modo tale da evitare concentrazioni eccessive di prove in singole giornate;
- i criteri di attribuzione del voto e la scala di misurazione utilizzata devono essere illustrati agli studenti.

Nel rispetto del diritto di ogni studente di essere soggetto attivo e consapevole del proprio

processo di apprendimento, è dovere del docente rendere accessibili agli interessati, in modo trasparente, le valutazioni che li riguardano. È altresì compito del docente garantire la riconsegna alla classe delle prove scritte di verifica, debitamente corrette, entro il limite massimo di due settimane dalla loro effettuazione e comunque sempre prima dell'assegnazione di un'altra prova scritta nella medesima materia.

Le valutazioni in itinere sono visibili alle famiglie attraverso la consultazione del registro elettronico. Nei mesi di novembre e marzo, i consigli di classe effettuano una valutazione bimestrale dell'andamento scolastico di ciascuno studente, prendendo in esame gli esiti delle verifiche di ciascuna disciplina e i dati sulla frequenza). Tale valutazione viene comunicata alle famiglie. Qualora venissero rilevate particolari criticità, i responsabili dello studente saranno invitati a fissare un colloquio con il docente coordinatore di classe.

12.3 Valutazioni di fine quadrimestre (intermedia e finale)

L'anno scolastico è diviso in due quadrimestri: il primo va dall'inizio delle lezioni a fine dicembre/metà gennaio (con data da definirsi annualmente all'inizio dell'anno scolastico), il secondo da fine dicembre/metà gennaio al termine delle lezioni.

La valutazione intermedia e finale è attribuita in ciascuna disciplina dal consiglio di classe, su proposta del docente della materia, nel corso degli scrutini di fine quadrimestre. Tale valutazione è formulata, in ciascuna disciplina, mediante voto unico e viene elaborata nel rispetto dei livelli di apprendimento indicati nella tabella di corrispondenza di seguito riportata e coerentemente con gli obiettivi disciplinari minimi definiti dai dipartimenti. Ciascun docente, nel formulare al consiglio la propria proposta di voto, ha cura di verificare il proprio giudizio sulla base del programma effettivamente svolto e sull'accertamento del possesso delle competenze minime individuate all'interno di ciascuna disciplina.

Nelle valutazioni finali, da riportare poi sulla pagella, si conviene di utilizzare il quattro come votazione più bassa, intendendo segnalare, con questa unità di misura, gravi carenze di apprendimento, frutto di un andamento insufficiente prolungato nel tempo (che può essere stato contrassegnato da valutazioni intermedie con voti anche inferiori al quattro) e dell'assenza di miglioramenti successivi alla frequenza di corsi di recupero e di lacune non recuperabili in tempi brevi

Il consiglio di classe prende in considerazione la non ammissione alla classe successiva per gli studenti che abbiano più di due materie insufficienti, con voti negativi o molto negativi (valutazione pari o minore a cinque decimi), prestando attenzione all'incidenza - rispetto ad un quadro sostanzialmente positivo - di insufficienze attribuite da un unico docente. Eventuali deroghe a tale norma andranno debitamente motivate. L'esito negativo della verifica delle carenze dell'anno precedente, soprattutto se confermato da analoghe prestazioni negative nel proseguimento dell'anno scolastico, equivale ad un'aggravante delle eventuali insufficienze presentate dallo studente alla fine dell'anno.

Particolare attenzione sarà riservata dai consigli di classe alla valutazione finale degli studenti del biennio, in modo da consentire - nei limiti del possibile - un positivo completamento dell'obbligo scolastico. Analoga attenzione verrà riservata agli studenti stranieri frequentanti la scuola italiana da meno di due anni o che comunque presentino gravi difficoltà nell'apprendimento e nell'utilizzo della lingua italiana e agli studenti con bisogni educativi speciali.

Gli esiti della valutazione quadrimestrale, sia intermedia sia finale, di ciascuno studente sono riportati nella scheda di valutazione predisposta dal consiglio di classe e visualizzabile dalle

famiglie attraverso il registro elettronico.

In caso di valutazioni negative nello scrutinio finale, tali tuttavia da non compromettere il passaggio all'anno successivo, lo studente viene adeguatamente informato sul percorso di recupero da realizzare nel corso dei mesi estivi e sulla verifica di superamento delle carenze da sostenere nei primi giorni del mese di settembre. Analoga informazione è fornita in caso di attivazione di corsi di recupero in corso d'anno.

12.4 Tabella di corrispondenza tra valutazioni e livelli di apprendimento

Le valutazioni sono espresse in voti numerici corrispondenti ai seguenti livelli di apprendimento:

VOTO	LIVELLO DI APPRENDIMENTO
1-4	TOTALMENTE NEGATIVO O GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: ignoranza totale o conoscenza frammentaria e scorretta dei contenuti; nessuna o insufficiente capacità di compiere operazioni pertinenti; grave inadeguatezza nella comunicazione scritta e orale; nulla o scarsa precisione nella classificazione e nella sintesi dei dati; assenza di competenze critiche sugli argomenti considerati
5	INSUFFICIENTE: conoscenza superficiale dei contenuti; collegamenti frammentari e lacunosi; scarsa efficacia nelle operazioni richieste; rilevanti difficoltà nella comunicazione scritta e orale; errori nelle osservazioni critiche
6	SUFFICIENTE: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; capacità di compiere classificazioni e sintesi in maniera elementare ma corretta; accettabile efficacia operativa; sufficiente chiarezza nella comunicazione scritta e orale; capacità di elaborare osservazioni critiche semplici ma pertinenti
7	DISCRETO: conoscenza dei contenuti abbastanza completa ma non sempre approfondita; capacità di collegamento e di sintesi; padronanza delle operazioni richieste e della comunicazione scritta e orale; capacità di elaborare osservazioni critiche autonome
8	BUONO: conoscenza completa e approfondita dei contenuti; sicurezza nei collegamenti, nelle sintesi, nella comunicazione linguistica, nelle altre operazioni richieste; osservazioni critiche autonome e almeno in parte originali
9 - 10	OTTIMO: conoscenza completa approfondita e organica dei contenuti e contestuale capacità di applicazione autonoma e corretta a contesti diversi; capacità di compiere analisi personali e sintesi corrette e originali; piena autonomia comunicativa e operativa; notevole capacità di valutazione critica e originale degli argomenti trattati

Come disposto dal Regolamento sulla valutazione approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con delibera n. 933 del 24/04/09, art. 4, c. 2, nelle valutazioni di fine quadrimestre il livello di profitto totalmente negativo o gravemente insufficiente non può essere espresso con voto inferiore a 4.

12.5 Capacità relazionale (voto di "condotta")

Il *Regolamento sulla valutazione* fornisce la seguente definizione di capacità relazionale: «capacità dello studente di assumere, nell'ambito dell'attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili

nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola» (art. 1, c. 2).

Sulla base di tale definizione e nella consapevolezza professionale delle difficoltà, dei limiti e della delicatezza a cui è soggetta tale valutazione, si individuano i seguenti due indicatori sintetici della capacità relazionale:

- a. correttezza e responsabilità del comportamento;
- b. partecipazione alla vita scolastica. Di questo secondo indicatore («partecipazione») si ritiene corretta un'interpretazione riferita non agli apprendimenti nelle singole discipline (di cui si tiene conto nella valutazione del profitto) ma alle situazioni più generali della vita scolastica (frequenza scolastica, attenzione alle problematiche della classe e della scuola, disponibilità a svolgere servizi e ad assumere compiti di utilità comune relativi anche al funzionamento della scuola).

Il Regolamento stabilisce che «gli esiti della valutazione degli apprendimenti [...], nonché della capacità relazionale sono espressi con voti numerici definiti in decimi; nel documento di valutazione la votazione più bassa è espressa con il numero quattro» (art. 6, c. 2).

La seguente tabella non va intesa come un catalogo completo e rigido ma quale strumento comune a tutti i consigli di classe per favorire l'individuazione globale della capacità relazionale di ciascuno studente e della corrispondente valutazione. La dicitura «sanzioni disciplinari» presente nella tabella indica l'ammonizione scritta sul registro di classe, l'ammonizione scritta sul registro di classe con comunicazione alla famiglia tramite libretto personale, la sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni, l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi diversi.

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ RELAZIONALE

VOTO	CORRETTEZZA E RESPONSABILITÀ DEL COMPORTAMENTO	PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA
10	Comportamento esemplare per correttezza e responsabilità. Accentuata sensibilità alle esigenze degli altri. Notevole capacità di ascolto attivo e rispetto delle differenze. Capacità di cogliere e segnalare situazioni di criticità. Impegno personale a favorire relazioni positive e solidali. Maturo senso civico nell'uso di materiali e attrezzature scolastiche. Puntualità ineccepibile nell'adempimento delle consegne e nel rispetto degli accordi e delle scadenze. Nessun atto di disturbo in classe. Nessuna sanzione disciplinare.	Frequenza assidua e puntuale. Notevole capacità di farsi carico, secondo la propria sensibilità, delle problematiche della classe e della scuola. Generosa disponibilità a svolgere servizi e ad assumere compiti di utilità comune relativi anche al funzionamento della scuola.
9	Comportamento corretto e responsabile. Attenzione alle esigenze degli altri. Capacità di ascolto e rispetto delle opinioni altrui. Capacità di cogliere e segnalare situazioni di criticità. Attenzione a favorire relazioni positive e solidali. Uso responsabile dei materiali e delle attrezzature scolastiche. Notevole puntualità nell'adempimento delle consegne e nel rispetto degli accordi e delle scadenze. Nessun atto di disturbo in classe. Nessuna sanzione disciplinare	Frequenza assidua e sostanzialmente puntuale. Attenzione personale alle problematiche della classe e della scuola. Disponibilità a svolgere servizi e ad assumere compiti di utilità comune relativi anche al funzionamento della scuola.

8	<p>Comportamento corretto e responsabile. Atteggiamento rispettoso delle esigenze e delle opinioni altrui. Sensibilità a relazioni positive e solidali.</p> <p>Uso corretto dei materiali e delle attrezzature scolastiche.</p> <p>Puntualità nell'adempimento delle consegne e nel rispetto degli accordi e delle scadenze.</p> <p>Nessun atto di disturbo in classe, salvo qualche rara eccezione.</p> <p>Nessuna sanzione disciplinare</p>	<p>Frequenza regolare, con limitate entrate/uscite fuori orario.</p> <p>Attenzione alle problematiche della classe e della scuola.</p> <p>Disponibilità, se richiesta, a svolgere servizi e ad assumere compiti di utilità comune relativi anche al funzionamento della scuola.</p>
7	<p>Comportamento quasi sempre corretto e sostanzialmente responsabile. Rispetto sostanziale, con qualche eccezione, delle esigenze e delle opinioni altrui.</p> <p>Uso corretto di materiali e attrezzature scolastiche. Sostanziale puntualità nell'adempimento delle consegne e nel rispetto degli accordi e delle scadenze.</p> <p>Episodici atti di disturbo in classe.</p> <p>Presenza di qualche richiamo formale a maggior correttezza e responsabilità, cui segue un impegno a migliorare.</p>	<p>Frequenza non del tutto regolare, con qualche assenza in occasione di verifiche.</p> <p>Attenzione alle problematiche della classe e della scuola, solo a seguito di sollecitazioni.</p>
6	<p>Comportamento non adeguatamente corretto e responsabile.</p> <p>Rispetto discontinuo delle esigenze e delle opinioni altrui.</p> <p>Uso non sempre attento di materiali e attrezzature scolastiche.</p> <p>Scarsa puntualità nell'adempimento delle consegne e nel rispetto degli accordi e delle scadenze.</p> <p>Frequenti atti di disturbo in classe</p> <p>Presenza di richiami e ammonizioni scritte per comportamenti poco corretti ma non gravi.</p>	<p>Frequenza poco regolare.</p> <p>Assenze, entrate, uscite in occasione di verifiche.</p> <p>Scarsa attenzione alle problematiche della classe e della scuola.</p>
5	<p>Comportamento scorretto e privo di responsabilità. Scarso rispetto delle esigenze e delle opinioni altrui. Uso poco rispettoso di materiali e attrezzature scolastiche.</p> <p>Nessuna puntualità nell'adempimento delle consegne e nel rispetto degli accordi e delle scadenze.</p> <p>Accentuato disturbo in classe.</p> <p>Presenza di sanzioni disciplinari per mancanze gravi.</p>	<p>Frequenza irregolare.</p> <p>Numerose assenze, entrate, uscite in occasione di verifiche.</p> <p>Nessuna sensibilità alle problematiche della classe e della scuola.</p>
4	<p>Comportamento gravemente scorretto, che provoca allarme all'interno della scuola.</p> <p>Insensibilità alle esigenze degli altri e disprezzo delle opinioni altrui.</p> <p>Uso non rispettoso di materiali e attrezzature scolastiche, con danneggiamenti e creazione di situazioni di pericolo.</p> <p>Nessuna puntualità nell'adempimento delle consegne e nel rispetto degli accordi e delle scadenze.</p> <p>Costante e grave disturbo con pesante interferenza negativa sulle dinamiche del gruppo classe.</p> <p>Presenza di sanzioni disciplinari per mancanze gravi o molto gravi</p>	<p>Frequenza irregolare.</p> <p>Numerose assenze, entrate, uscite in occasione di verifiche.</p> <p>Nessuna sensibilità alle problematiche della classe e della scuola</p>

Tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 6, c. 3 del Regolamento provinciale «la valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato». «Ai fini dell'attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe, per il calcolo della media dei voti, utilizza anche il voto relativo alla capacità relazionale» (art.10, c. 1).

12.6 Certificazione delle competenze a fine biennio

Per la scuola secondaria di secondo grado, la certificazione delle competenze è un documento

ufficiale rilasciato alla fine del biennio con cui si attesta allo studente il possesso di determinate competenze sulla base di standard di riferimento. Essa descrive in modo chiaro le competenze effettivamente acquisite dallo studente nel suo percorso di formazione e ha anche carattere di bilancio utile ad orientare lo studente alla prosecuzione degli studi. Nella stesura della certificazione devono pertanto essere considerati il percorso didattico ed educativo svolto dallo studente, i traguardi raggiunti nell'apprendimento e i livelli di competenza.

La scuola utilizza il modello di certificazione delle competenze elaborato a livello provinciale, unico per tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Trento, che prevede che la certificazione sia espresso attraverso tre livelli: base, intermedio e avanzato. Oggetto della certificazione sono le otto competenze europee: tutte le discipline concorrono a svilupparle e nessuna delle competenze è esattamente sovrapponibile alle discipline. E' necessario tenere presente che alla definizione del livello per ciascuna competenza concorrono tutti i docenti del consiglio di classe, compreso il docente di religione cattolica o delle attività didattiche alternative per gli studenti che se ne avvalgono; per gli studenti con piano educativo individualizzato o personalizzato la certificazione viene redatta in coerenza con quanto espresso nel progetto educativo.

L'attribuzione del livello nelle competenze è responsabilità collegiale del consiglio di classe e avviene al momento dello scrutinio finale.

12.7 Credito scolastico

Secondo la normativa vigente sull'esame di Stato, nello scrutinio finale delle tre classi conclusive del quinquennio il consiglio di classe assegna agli studenti che ne hanno titolo un credito scolastico, ossia un punteggio che al termine del triennio viene sommato e forma il punteggio di ammissione all'esame di Stato. Tale punteggio di ammissione, unitamente al punteggio conseguito nelle prove d'esame, determinerà il voto finale ottenuto da ciascuno studente all'esame di Stato.

Assegnazione del credito scolastico. L'assegnazione del credito scolastico è regolata dalla seguente tabella, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 62/2017:

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	classe terza	classe quarta	classe quinta
$M < 6$			7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

La media dei voti (M) determina la banda di oscillazione all'interno della quale viene assegnato il credito scolastico.

La scelta tra i punteggi disponibili in ogni banda di oscillazione è fatta dal consiglio di classe tenendo conto delle seguenti indicazioni:

A) Media dei voti. Assegnazione tendenziale del minimo di banda per le medie inferiori al decimale 0,5; del massimo di banda per le medie uguali o superiori a 0,5. Per gli studenti la cui media (M) sia $9 < M \leq 10$ assegnazione tendenziale del punteggio massimo.

B) Altri elementi.

Assegnazione del punteggio massimo di banda in presenza di assiduità della frequenza scolastica e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, nonché di almeno uno dei seguenti altri elementi valutabili:

- partecipazione ad attività complementari ed integrative promosse dalla scuola o ad altre attività dalle quali derivino competenze coerenti con il corso di studi frequentato;
- giudizio positivo in insegnamento della religione cattolica o nelle attività didattiche alternative;
- valutazione decisamente positiva dell'esperienza di alternanza scuola-lavoro.

Superamento delle carenze ed integrazione del credito scolastico. Agli alunni promossi alle classi quarta o quinta con carenze formative è attribuito il punteggio minimo della relativa banda di oscillazione. Tali alunni sono tenuti ad impegnarsi nello studio estivo secondo le indicazioni fornite dai docenti ed a frequentare, per le discipline per le quali sono organizzati, i corsi di recupero obbligatori di settembre. Le verifiche per il superamento delle carenze dell'anno precedente sono due: la prima è obbligatoria e si svolge entro la fine di settembre; la seconda è effettuata solo su richiesta degli studenti interessati e si svolge entro il mese di gennaio. In caso di accertato superamento delle carenze, il consiglio di classe alla prima riunione utile decide di integrare il punteggio dell'anno precedente solo se, ricorrendo le diverse variabili sopra illustrate, il superamento è avvenuto nella verifica di settembre ed è accompagnato da un giudizio positivo sullo studio estivo e sulla partecipazione all'eventuale corso di recupero obbligatorio. Negli altri casi, fatte salve situazioni eccezionali debitamente documentate, non è riconosciuta integrazione del credito.

12.8 Frequenza minima per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato

Per essere ammessi alla classe successiva o all'esame di stato è necessaria la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale di insegnamento. Sotto tale soglia il consiglio dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente.

Vanno conteggiate come presenze:

- a. la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici approvati dal consiglio di classe, attività di orientamento, ecc.);
- b. le attività didattiche esterne (uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.);
- c. la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi, gare, competizioni;
- d. la partecipazione ad attività di alternanza scuola lavoro.

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- a. entrate in ritardo ed uscite in anticipo;
- b. assenze per malattia o motivi personali e familiari;
- c. mancata frequenza delle lezioni in caso di non partecipazione ad attività didattiche esterne (uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.);
- d. mancata partecipazione alle attività di progetto organizzate in orario curricolare.

I docenti sono tenuti a monitorare la frequenza scolastica degli studenti e segnalare tempestivamente al dirigente la necessità di informare la famiglia con comunicazione scritta, entro e non oltre la prima metà del mese di maggio, del fatto che un numero elevato di assenze può pregiudicare l'esito dell'anno scolastico.

In casi motivati ed eccezionali il consiglio di classe può derogare dai limiti fissati per la validità della frequenza, fatta salva la presenza di elementi valutativi relativi agli apprendimenti ritenuti sufficienti. In particolare la deroga è prevista per le seguenti casistiche:

- a. gravi motivi di salute adeguatamente documentati e comunicati all'inizio dell'anno scolastico o al momento dell'accertamento della patologia;
- b. terapie o cure programmate;
- c. donazioni di sangue;
- d. motivi personali o di famiglia (es. allontanamenti temporanei, necessità inderogabili di rientro degli alunni stranieri nel paese di origine, gravi patologie o lutti dei componenti del nucleo familiare, separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza);
- e. partecipazione ad attività sportive o agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- f. adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che riconoscano particolari giorni di riposo.

12.9 Ammissione all'esame di stato, valorizzazione delle eccellenze ed attribuzione della lode.

Per l'ammissione all'esame di stato è necessaria una valutazione complessivamente sufficiente. Il consiglio di classe prende in considerazione la non ammissione all'esame di stato per gli studenti che, nello scrutinio finale, abbiano più di due materie insufficienti, con voti negativi o molto negativi (valutazione pari o minore a cinque decimi).

Nei casi di studenti con profitto eccellente, i docenti e i consigli di classe tengono presente che è opportuno l'utilizzo delle valutazioni massime. Alla luce delle disposizioni contenute nel DM 99/2009, l'attribuzione della lode all'esame di stato è consentita infatti solo a coloro che: 1) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile per l'intero triennio, assegnato all'unanimità, senza fruire di integrazioni nell'ultimo anno; 2) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle terzultima, penultima e ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi; 3) abbiano raggiunto il punteggio massimo di 100 punti all'esame di stato senza fruire dell'integrazione dei 5 punti di bonus.